

SENT 295/19
CRON 7819

N. 2264-2018 Ruolo gen.

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Raffaella Caporale in funzione di Giudice del Lavoro all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

Rescigno Felice rapp. e dif. dall'Avv. Guglielmo Guarracino

OPPONENTE

CONTRO

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., **SCCI S.p.a.**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi dall'Avv Conrotto

Agenzia delle Entrate- riscossione in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv.Addolorata D'Errico

OPPOSTI

OGGETTO: impugnazione dell'estratto di ruolo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 18.5.2018 l'opponente espose di aver provveduto ad acquisire un estratto di ruolo da cui aveva evinto la sussistenza di crediti INPS portati dalle cartelle esattoriali n 10020110025458718000 e 10020120008472651000 e dall'avviso di addebito n. 40020120005634728000 deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli atti ed eccependo nel merito la prescrizione dei crediti ivi indicati;

Instauratosi il contraddittorio, si costituirono in giudizio le resistenti per sostenere l'infondatezza e l'inammissibilità delle eccezioni, contestando l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo ed eccependo la nullità e l'infondatezza del ricorso nel merito.

Oggi, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da epigrafe, la causa é stata definita con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve affermarsi l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo così come affermato da ultimo dalla SC con Ordinanza n 10809/2017 -conforme alle SSUU

19704 del 2015-

L'opposizione è infondata e va respinta avendo l'INPS dato prova della notifica dell'avviso di addebito n 40020120005634728000 ed Agenzia delle Entrate Riscossione dato prova della notifica delle cartelle di pagamento n 10020110025458718000 e 10020120008472651000 nonché dell'intimazione di pagamento n 10020169012197627000 (relativa a tutti e tre gli atti impugnati)

La documentazione esibita deve dirsi idonea ai fini della dimostrazione dell'avvenuta degli atti considerando che tutti gli avvisi di ricevimento contengono chiari collegamenti con l'atto impugnato (cfr prod Agenzia delle Entrate ed INPS) , la contestazione relativa all'esibizione dei documenti in copia è irrilevante in quanto non vi sono elementi per dubitare della conformità dei documenti esibiti all'originale -alla luce del loro contenuto che corrisponde a quanto si legge nell'estratto di ruolo con riferimento ad importo, periodo e codice tributo-, che le doglianze relative al fatto che la comunicazione di avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe stata consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario sono infondate in quanto l'adempimento cui è tenuto l'ufficiale postale è quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (cfr Cass. 1170812011; conf. 14327 / 2009 da ultimo Cass Civ 4275/2018);

Rilevato pertanto che nel quinquennio dalla notifica degli atti impugnati sono stati anche regolarmente notificati atti interruttivi della prescrizione l'opposizione va integralmente respinta

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio n. R.G.2264/2018 :

Rigetta il ricorso e condanna Rescigno Felice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle resistenti che liquida, per ciascuna di esse, in euro 900,00 per compensi oltre accessori di legge

Nocera Inferiore, 14 febbraio 2019

IL GIUDICE d. L.

Dott.ssa Raffaella Caporale

